TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A)

Art. 67

(L) Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza

Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, non più in vigore dal 6 dicembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Parte	II — Voci di spesa
Titolo	XI — Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-a/art-67-l-indennita-degli-esperti-dei-tribunali-di-sorveglianza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it